

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI RANCIO VALCUVIA, CUGLIATE-FABIASCO E COCQUIO TREVISAGO

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di Gennaio, **presso la sede del Comune di Cocquio Trevisago:**

TRA

- . il Comune di Rancio Valcuvia, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Castoldi Simone Eligio, elettivamente domiciliato presso la sede municipale in 21030 Rancio Valcuvia (VA), Piazza Don Luigi Malcotti n. 1, Codice Fiscale 00561740127;
- . il Comune di Cugliate-Fabiasco, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Filippini Angelo, elettivamente domiciliato presso la sede municipale in 21030 Cugliate – Fabiasco (VA), Piazza Andreani n. 1, Codice Fiscale 84003010125;
- . il Comune di Cocquio Trevisago, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Centrella Danilo, elettivamente domiciliato presso la sede municipale in 21034 Cocquio Trevisago (VA), Via Roma 54, Codice Fiscale 00309210128;

PREMESSO che:

- . il ruolo dei Comuni sta acquisendo una sempre maggiore incisività sui territori amministrati, richiedendo lo svolgimento delle funzioni ad essi affidate attraverso un'azione coordinata con le Amministrazioni del territorio anche al fine di superare la frammentazione delle iniziative;
- . la riforma del Titolo V della Costituzione ed il nuovo assetto federale dello Stato rafforzano il ruolo attivo e propositivo dei Comuni,
- . in forza della dignità istituzionale riconosciuta dalla Costituzione, nonché in ragione delle funzioni di contatto diretto ed immediato con la popolazione amministrata i Comuni sono chiamati ad approntare iniziative incisive per lo sviluppo della comunità;
- . l'articolo 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., definisce le funzioni fondamentali dei comuni;
- . l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione dei comuni;---
- . l'articolo 14, comma 31 ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., , come modificato con l'articolo 1, comma 530 della Legge 147/2013 prevede la scadenza del 30 Giugno 2014 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno tre funzioni fondamentali e quella del 31 dicembre 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni, da ultimo prorogata al 31 Dicembre 2017 dal D.L.n.244 del 31.12.2016 .articolo 5,comma 6.
- . l'articolo 8 della Legge Regionale n. 22 del 28 Dicembre 2011 prevede che l'insieme dei Comuni che esercitano le funzioni fondamentali in forma associativa mediante la forma della

convenzione deve raggiungere il limite demografico minimo pari a 5.000 abitanti, a 3.000 abitanti in caso di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo;

- . l'articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. disciplina la facoltà per i Comuni di stipulare convenzioni che possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;
- . con regolamento regionale 29 Ottobre 2013 - n. 4 sono stati disciplinati i simboli distintivi di grado del personale dei corpi e servizi di Polizia Locale della Regione Lombardia (BURL n. 44 del 31.10.2013);
- . la situazione di grave carenza di personale dipendente induce i Comuni a utilizzare forme di collaborazione per garantire i livelli minimi di alcuni servizi e funzioni essenziali per i cittadini;
- . le Amministrazioni Comunali suddette hanno raggiunto un'intesa per la gestione in convenzione del servizio di Polizia Locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio nell'ambito dei loro rispettivi territori;

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale:

- | | | | |
|---|-------------------|---------|------------------------|
| - | Rancio Valcuvia | n. 902 | abitanti al 31.12.2016 |
| - | Cugliate-Fabiasco | n. 3084 | abitanti al 31.12.2016 |
| - | Cocquio Trevisago | n. 4742 | abitanti al 31.12.2016 |

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 1 e che, qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

TRA i Comuni di Rancio Valcuvia, Cugliate-Fabiasco e Cocquio Trevisago:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

FINALITA'

1. Ai sensi dell'articolo 30 D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 14 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 i Comuni di Rancio Valcuvia, Cugliate-Fabiasco e Cocquio Trevisago si convenzionano per la gestione, in forma associata, dei Servizi di Polizia Locale, elencati al successivo articolo 3.
2. A tal fine viene costituito il servizio convenzionato di Polizia Locale fra i Comuni di cui sopra al quale viene affidato l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale al posto degli Enti

partecipanti e che operano mediante personale appositamente distaccato, pur conservando il rapporto di servizio con gli Enti datori di lavoro.

3. Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata la funzione di Polizia Locale, come indicata dall'articolo 3, secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.

A tali fini l'ufficio associato provvede ad assicurare, sul territorio dei Comuni convenzionati, l'assolvimento dei compiti demandati ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, con particolare riferimento a quelli di cui alla legge regionale 4/2003.

4. I Comuni perseguono inoltre l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative ed informatiche e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza della funzione di Polizia Locale.

A tali fini l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- . allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettivi amministrazioni;
 - . allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
 - . allo scambio di informazioni ed esperienze tecniche professionali.
5. La gestione associata della funzione è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a. realizzare la gestione coordinata del servizio di Polizia Locale attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate;
 - b. garantire il presidio del territorio degli Enti convenzionati nell'esercizio dell'attività di vigilanza esercitandola attraverso l'espletamento coordinato e comune dei servizi di Polizia Locale avanti elencati, nei termini previsti dalla normativa vigente;
 - c. migliorare la qualità dei servizi erogati;
 - d. contenere la spesa per la gestione di tali servizi.

Articolo 2

COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune capo-convenzione è il Comune di Cocquio Trevisago.
2. Inizialmente, è attribuita al Comune Cocquio Trevisago, con apposito personale incaricato, la competenza amministrativa e gestionale per gli atti ed i provvedimenti relativi all'applicazione della presente convenzione.

3. Il Comune capo-convenzione può presentare domande, rendicontare ed introitare gli eventuali contributi statali, regionali o di altri enti per l'esercizio associato del servizio convenzionato.
4. I provvedimenti adottati dal Responsabile della funzione associata di Polizia Locale sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.
5. La sede della struttura operativa è ubicata presso il Comune di Cocquio Trevisago
6. Ogni Amministrazione assicura, tramite ufficio locale e proprio personale, tenuto a prestare la massima collaborazione all'ufficio unificato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio ed il necessario collegamento con l'ufficio associato.
7. Le suddette amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle deliberazioni assunte dai rispettivi consigli comunali:
 - . Rancio Valcuvia, con Deliberazione n. 27 del 18.12.2017, esecutiva ai sensi di legge
 - . Cugliate-Fabiasco con Deliberazione n. 37 del 22.12.2017 esecutiva ai sensi di legge
 - . Cocquio Trevisago con Deliberazione n. 34 del 19.12.2017, esecutiva ai sensi di legge

con cui hanno approvato la bozza di Convenzione per il Servizio Associato di Polizia Locale fra i Comuni di Rancio Valcuvia, Cugliate-Fabiasco e Cocquio Trevisago.

Articolo 3

OGGETTO E FUNZIONI TRASFERITE

1. La gestione associata è finalizzata a garantire:
 - a. il servizio su tutto il territorio dei Comuni convenzionati dalle forze di Polizia Locale per la prevenzione e il controllo degli eventi importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
 - b. l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio dei Comuni convenzionati;
 - c. il coordinamento con le altre forze di polizia operanti sul territorio dei Comuni convenzionati al fine di garantire la tutela e sicurezza dei cittadini.
2. In particolare i Comuni sottoscrittori con la presente convenzione stabiliscono di utilizzare il servizio di Polizia Locale in forma associata per svolgere i seguenti compiti:
 - a. attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di Polizia Locale, urbana, venatoria ed ambientale, nonché le funzioni demandate dalla legge n. 65/86 e da leggi e regolamenti regionali (L.R. 4/2003 e s.m.i.);
 - b. vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, con particolare riferimento alle norme concernenti: la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, i pubblici esercizi, la vigilanza igienico – sanitaria,

- c. compiti di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza , ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65/1986;
 - d. opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti in collaborazione con la Protezione Civile;
 - e. compiti di informazione, di raccolta di notizie, d'accertamenti, di rilevazioni ed altri compiti previsti da leggi e regolamenti, richiesti dalle competenti autorità, denunce di smarrimento, recepimento oggetti trovati;
 - f. servizi d'ordine, di vigilanza necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente;
 - g. collaborazione, nei limiti e nelle forme di legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello stato ed altre forze pubbliche e di protezione civile;
 - h. vigilanza nelle materie connesse al DPR n. 616/1977 e testo unico di PS;
 - i. servizi relativi al controllo di:
 - . attività edilizie, feste paesane, fiere e mercati, pubblici spettacoli e manifestazioni analoghe, manifestazioni sportive non competitive, religiose o politiche;
 - j. accertamenti demografici;
 - k. compiti di polizia mortuaria e veterinaria;
 - l. pratiche inerenti le sanzioni amministrative e relative messe a ruolo;
 - m. responsabilità sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture, di altri mezzi e attrezzature in dotazione;
 - n. predisposizione, videoscrittura ed esecuzione di ogni atto o provvedimento (determinazioni, ordinanze) inerente le funzioni demandate all'ufficio;
 - o. procedure per la fornitura di beni e servizi in capo al servizio;
 - p. funzioni di polizia ed infortunistica stradale, pareri tecnici in materia di ordinanze sulla circolazione stradale, nulla osta per gare sportive, rilascio permessi invalidi.
 - q. pratiche inerenti l'acquisto e la gestione della manutenzione ordinaria segnaletica verticale e orizzontale;
 - r. gestione e manutenzione video sorveglianza dei rispettivi comuni;
 - s. gestione e manutenzione degli attuali ed futuri apparati tecnologici (Autovelox, Etilometro ecc),
 - t. ogni altra competenza ascrivibile al servizio di polizia locale.
3. Le funzioni di cui alla presente convenzione sono trasferite da parte degli enti firmatari del presente atto al "Servizio convenzionato di Polizia Locale " (tra i Comuni di Rancio Valcuvia, Cugliate-Fabiasco e Cocquio Trevisago), che viene così denominato.
4. Restano di competenza dei Sindaci per i rispettivi territori l'adozione delle ordinanze di cui agli artt. 50 comma 4 e 54 del D.Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i.

Articolo 4

AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale del servizio è individuato nei territori dei Comuni convenzionati.

Del pari, ogni riferimento alla competenza territoriale che leggi nazionali o regionali fanno relativamente alle funzioni di polizia locale si intendono estese al territorio dei Comuni convenzionati.

2. La convenzione potrà essere estesa mediante l'ammissione di altri Comuni, previa deliberazione dei Consigli di tutti gli enti facenti parte della convenzione e dei Comuni che intendono aderirvi che approvino rispettivamente l'ammissione e l'adesione al Servizio di Polizia Locale Associato, approvando contestualmente la nuova bozza di convenzione che sarà sottoscritta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti.

Articolo 5

PERSONALE

1. Il personale dei Comuni Convenzionati opererà in comando presso "Servizio convenzionato di Polizia Locale ". Alla data del 01 Gennaio 2018, il personale di ruolo presente nelle dotazioni organiche presso i rispettivi enti è così determinato:

- Comune di Rancio Valcuvia N. 1 unità;
- Comune di Cugliate-Fabiasco N. 1 unità;
- Comune di Cocquio Trevisago N. 2 unità;

2. La gestione del servizio è svolta dagli operatori di Polizia Locale dei Comuni convenzionati i quali sono legittimati ad operare su tutto il territorio dei Comuni stessi secondo necessità ed autonomia senza vincolo di provenienza.
3. Il trattamento giuridico ed economico fondamentale dei singoli operatori addetti al servizio convenzionato di Polizia Locale (stipendio tabellare, indennità di comparto, salario anzianità, retribuzione di posizione, ecc.) sarà disciplinato e assicurato dalle Amministrazioni di appartenenza in base alle norme dello Stato, della Regione del vigente C.C.N.L..
4. Le politiche relative alla modifica della struttura organizzativa (assunzioni - mobilità – riduzioni/incrementi orari) saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Polizia.
5. Tutte le attività comportanti il riconoscimento di trattamento economico accessorio, con particolare riferimento agli istituti contrattuali della turnazione, dello straordinario e dei progetti obiettivi, dovranno essere concertate con la Conferenza dei Sindaci e previste

nella contrattazione decentrata dell'Ente di appartenenza, previa riunione unica di tutte le Rappresentanze Sindacali Unitarie dei singoli enti.

6. Inizialmente e fino a stesura ed approvazione di un Unico Regolamento del Servizio di Polizia Locale Convenzionato, la timbratura per la rilevazione delle presenze sarà effettuata presso la sede del Comune di Rancio Valcuvia , presso la sede del Comune di Cocquio Trevisago e presso la sede del Comune di Cugliate Fabiasco , per gli agenti dipendenti del Comune medesimo; o presso gli altri Comuni, per esigenze di servizio dipendenti da incarichi programmati dal Responsabile del Servizio di Polizia o in dipendenza di urgenze.
7. Al Responsabile della funzione associata sono attribuiti i compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell'orario di lavoro, valutazioni, concessione di ferie e permessi e comunque di organizzazione della funzione.
8. La valutazione delle prestazioni del personale dell'Ufficio associato, ai fini della corresponsione degli incentivi, avviene secondo una metodologia permanente di valutazione contenuta nel CCNL e viene effettuata secondo la metodologia del Comune capo-convenzione.
9. Il Sindaco del Comune Capo-convenzione di concerto con i Sindaci degli altri Comuni nominerà il Responsabile del servizio convenzionato di Polizia Locale ai sensi dell'art. 9 C.C.N.L. 31/03/1999.

Articolo 6

BENI MOBILI E STRUMENTALI

1. Gli strumenti / attrezzature assegnati in dotazione al "Servizio convenzionato di Polizia Locale " sono, alla data del 01 GENNAIO 2018:

AUTOMEZZI:

- N. 1 *Proprietà Comune di Rancio Valcuvia*

FIAT PANDA TG. BM604HZ

- N. 1 *Proprietà Comune di Cugliate-Fabiasco*

DACIA DUSTER TG. YA153AF

- N. 1 *Proprietà Comune di Cocquio Trevisago*

DACIA DUSTER TG. YA 588 AF

ATTREZZATURE DIVERSE:

- N. 1 ETILOMETRO DRAGER SAFETY 7110 MKIII (N. serie: ARSM0016)

Comune di Rancio Valcuvia;

- N. 1 TARGA SYSTEM NEWS SCT (N. serie: 039)

Comuni di Rancio Valcuvia e Cugliate Fabbiasco

2. Saranno a carico dei Comuni proprietari i costi inerenti le assicurazioni di responsabilità civile dei veicoli di proprietà ed il pagamento delle relative tasse automobilistiche.
3. La custodia e la gestione delle attrezzature, la fornitura di carburante e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse saranno a carico del servizio associato.
4. Alla scadenza della convenzione i beni mobili acquistati nel corso di validità della presente convenzione saranno soggetti a perizia e il valore degli stessi sarà calcolato in base al valore di acquisto detratto l'ammortamento annuo di cui al T.U.I.R. n. 917/86 e successive modifiche ed integrazioni e sarà attribuito ai Comuni associati secondo le loro quote di partecipazione.

Articolo 7

REGOLAMENTO

1. I Comuni associati entro il primo anno di attività della Gestione associata, con distinte deliberazioni dei Consigli Comunali, approvano, su proposta del Responsabile del servizio convenzionato, un Unico Regolamento del Servizio di Polizia Locale Convenzionato, recante i seguenti contenuti essenziali:
 - . la disciplina delle relazioni con gli uffici e servizi degli enti associati, le modalità di indirizzo e controllo da parte dei competenti organi dei Comuni associati, la dipendenza funzionale, di impiego tecnico operativo e il potere disciplinare nei confronti degli addetti al servizio convenzionato, l'utilizzo dei mezzi in dotazione;
 - . la disciplina delle ulteriori competenze rimesse al potere regolamentare degli Enti di cui alla legge n. 65/86, dalla normativa regionale vigente e dalla presente convenzione.
2. Nelle more dell'approvazione di tale regolamento, si applicano le norme vigenti presso il Comune di Rancio Valcuvia.

Articolo 8

FORME DI CONSULTAZIONE

1. I Comuni aderenti concordano di istituire una Conferenza dei Comuni Convenzionati per la gestione del Servizio di Polizia Locale composta dai Sindaci o loro delegati, per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Le funzioni di Presidente sono attribuite al Sindaco del Comune capo-convenzione.

2. La Conferenza si riunisce, su convocazione del Sindaco del Comune Capo-convenzione o su richiesta di almeno due componenti, deliberando a maggioranza dei presenti contando 1 comune 1 voto
3. La Conferenza si riunisce in sedute ordinarie periodiche, il Presidente può sempre indire una conferenza straordinaria per ragioni di opportunità.
4. E' compito della Conferenza stabilire i criteri programmatici della funzione associata e i loro risvolti economico-finanziari, gli obiettivi e le priorità sulla base delle indicazioni del responsabile della funzione associata.
5. La Conferenza dei Comuni convenzionati è tenuta a verificare, congiuntamente alle unità del personale interessate, almeno due volte all'anno, l'andamento della funzione associata.
6. Nell'ambito della Conferenza viene realizzata adeguata forma di consultazione degli enti aderenti affinché vi sia un costante monitoraggio delle esigenze degli stessi all'interno della seduta ordinaria.
7. Qualora, per motivi organizzativi, il Comune capo-convenzione non potesse procedere direttamente agli acquisti e/o ad eventuali investimenti, potrà essere delegato uno dei Comuni convenzionati, salvo la suddivisione della spesa sostenuta secondo i criteri di riparto convenuti.
8. La Conferenza approva il Piano annuale per la gestione del Servizio convenzionato per l'anno successivo sulla base di una proposta elaborata dal Responsabile di cui al successivo articolo 9 nella quale sono individuati gli obiettivi da assegnare al Servizio convenzionato di Polizia Locale, in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 31 dicembre.
9. Il Piano annuale di gestione verrà inviato entro quindici (15) giorni dall'approvazione ai singoli Comuni Convenzionati per la verifica della compatibilità finanziaria con gli strumenti di programmazione generale dei singoli enti associati.
10. Al Sindaco del Comune capo-convenzione spetta il compito di emanare direttive per la attuazione del programma di cui sopra e controllarne la sua applicazione e realizzazione in conformità alle indicazioni espresse dalla conferenza.

Articolo 9

PROGRAMMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del servizio convenzionato di Polizia Locale, tenuto conto delle risorse umane e strumentali in dotazione, della capacità e dei programmi di spesa da richiedere alle singole Amministrazioni, redige la proposta di programma per la gestione annua del servizio convenzionato e lo presenta alla Conferenza entro il 15 Dicembre dell'esercizio precedente, cui il programma si riferisce.
2. Nel programma di cui al precedente comma sono esposti:

- a. le risorse materiali necessarie all'espletamento dei servizi programmati, con indicazione analitica delle spese presunte cui farvi fronte;
 - b. la previsione delle entrate derivanti dall'attività di repressione degli illeciti effettuata dal servizio, suddivise in base all'attività programmata nel territorio dei comuni convenzionati;
 - c. il piano di formazione del personale appartenente al corpo convenzionato di Polizia Locale;
 - d. la previsione delle spese straordinarie.
3. Il Responsabile del servizio convenzionato di Polizia Locale dovrà predisporre relazioni sull'andamento del servizio nei seguenti termini:
- o entro il 31 Maggio di ogni anno, relativamente allo stato di attuazione di Piano annuale di gestione per il periodo gennaio/data di compilazione della relazione;
 - o entro il 30 Settembre di ogni anno, relativamente allo stato di attuazione di Piano annuale di gestione per il periodo gennaio/data di compilazione della relazione;
 - o entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, quale relazione conclusiva dell'anno precedente, a confronto di quelle previste dal Piano annuale.
4. La Conferenza dei Sindaci, per qualsiasi esigenza si dovesse presentare, potrà rivedere in corso d'anno il programma di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 10

SEDE

- 1. La sede della convenzione per il servizio di Polizia Locale è inizialmente localizzata in Cocquio Trevisago.
- 2. Gli uffici di Polizia Locale degli altri Enti Convenzionati sono da considerare sedi distaccate e potranno essere utilizzate compatibilmente con il Programma annuale di gestione del Servizio.
- 3. Per quanto riguarda le attuali sedi distaccate del Comando di P.L. del Comune di Cugliate Fabbiasco e Rancio Valcuvia sono da ritenersi come ufficio periferico del comando centrale che sarà utilizzato per specifiche funzioni inerenti l'attività di Polizia Locale.

Articolo 11

SPESE DI GESTIONE FORFETTARIE

- 1. Compete, inizialmente, al Comune Cocquio Trevisago:
 - a. la gestione dei flussi documentali (corrispondenza in entrata ed in partenza, archiviazione e relativi oneri l'archiviazione degli atti, la tenuta dei registri particolari sia digitali che cartacei) relativi al servizio convenzionato di polizia locale per il periodo di durata della presente convenzione;

- b. la gestione finanziaria della Convenzione.
2. Per le competenze assegnate al Comune di Cocquio Trevisago di cui al precedente comma, sono poste a carico degli altri comuni spese forfetarie determinate nell'importo annuo pari a € 1.000,00.

Articolo 12

RICEZIONE DEGLI ATTI

1. Ogni amministrazione assicura, tramite proprio personale, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio ed il necessario collegamento con l'ufficio convenzionato avente sede a Cocquio Trevisago.
2. L'attività di ricezione di atti, richieste e ogni altra documentazione di competenza della Polizia Locale continua comunque ad essere assicurata anche dagli uffici protocollo dei rispettivi comuni che provvedono ad inoltrarla all'ufficio protocollo dell'ente capo-convenzione.
3. Le richieste dei cittadini di uno qualsiasi dei Comuni associati possono comunque essere presentate direttamente alla sede del Servizio convenzionato presso il Comune capo-convenzione.

Articolo 13

RISORSE

1. I proventi dei versamenti delle sanzioni confluiranno su un conto corrente postale intestato al Comune capo convenzione di Cocquio Trevisago
2. Il Comune capo convenzione di Cocquio Trevisago provvederà a trasferire trimestralmente ad ogni comune convenzionato l'importo delle sanzioni riscosse, al netto delle spese di incasso e delle quote di competenza Provinciale, relativamente ai proventi da autovelox fisso, così come da percentuale prevista in convenzione
3. Gli importi delle Sanzioni elevate a tutto l'anno 2017, e/o delle inerenti riscossioni coattive, se introitati sul conto intestato al Comune capo convenzione saranno distribuiti ai soli Comuni di Rancio Valcuvia e Cugliate Fabbiasco, che hanno elevato l'accertamento, secondo le quote previste nella precedente convenzione
4. Il Comune capo convenzione di Cocquio Trevisago è incaricato di effettuare domande, di rendicontare ed introitare gli eventuali contributi statali, regionali o di altri enti per l'esercizio convenzionato del Servizio Polizia Locale, che saranno gestiti all'interno del piano economico della convenzione e ripartiti in base al successivo art. 14.

Articolo 14

RIPARTO SPESE

1. La spese di gestione e di funzionamento del servizio convenzionato (quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: personale, utenze, vestiario degli operatori, attrezzature, manutenzione ed assicurazioni delle auto di servizio, carburante ecc.....) saranno ripartite annualmente nella seguente misura:

COMUNE DI RANCIO VALCUVIA	20 %
COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO	30 %
COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO	50 %

2. Le spese per la segnaletica stradale e la videosorveglianza dei Comuni convenzionati, saranno gestite sulla base delle necessità dei singoli Enti, ma sono poste a totale carico del Comune richiedente.

Articolo 15

RIPARTO ENTRATE

1. Le entrate incassate e rendicontate così come da art. 13 saranno ripartite con le percentuali di cui all'articolo 14.

Articolo 16

IMPUTAZIONE SPESA DEL PERSONALE

1. Fermo restando quanto previsto nei precedenti articoli, i costi del personale saranno ripartiti con gli stessi criteri delle altre spese e si definisce esclusivamente ai fini del calcolo delle spese del personale, così come previste dalla vigente normativa, la seguente percentuale di imputazione per il primo esercizio:

COMUNE DI RANCIO VALCUVIA	20 %
COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO	30 %
COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO	50 %

2. Eventuali modifiche delle percentuali di imputazione saranno assunte dalla Conferenza dei Comuni convenzionati.

Articolo 17

DURATA - RISOLUZIONE - RECESSO

1. La presente convenzione avrà decorrenza a far data dal 01.01.2018 e scadenza 31.12.2022.

2. Potrà essere rinnovata previa deliberazione adottata dai Consigli Comunali degli enti aderenti, entro il termine di scadenza suindicato.
3. Ciascun ente aderente potrà recedere, durante il periodo di validità della convenzione entro il 30 giugno di ogni anno, previa deliberazione del proprio Consiglio. L'Ente che recede deve darne comunicazione a mezzo raccomandata AR o PEC agli altri enti, accompagnando la comunicazione con la copia della deliberazione consiliare.
4. Il recesso, di cui al punto precedente, avrà comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione a tutti gli altri Enti aderenti. L'ente che recede ha l'obbligo di adempiere ad ogni obbligazione a suo carico in relazione alle spese della convenzione, sino alla data di recesso, e avrà il diritto di avere la rendicontazione e l'aggiornamento semestrale delle sanzioni non ancora incassate, di cui mantiene il credito per un periodo di 24 mesi dalla data del recesso.
5. In caso di recesso di un singolo comune, i beni acquistati dalla convenzione con fondi della stessa saranno oggetto di valutazione in base sia al costo di acquisto che dei relativi ammortamenti (tuir 917/86), e l'importo risultante sarà liquidato entro i 12 mesi successivi alla data di recesso, qualora non fosse diversamente stabilito dalla conferenza dei Sindaci.
6. Alla scadenza verrà definita di comune accordo la destinazione delle dotazioni acquisite in vigenza di convenzione.

Articolo 18

RINVIO DISPOSIZIONI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifica intesa di volta in volta raggiunta tra le Amministrazioni, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti nonché alle leggi in materia di Polizia Locale.

Letto, confermato e sottoscritto.

I SINDACI DEI COMUNI DI:

RANCIO VALCUVIA

Simone Eligio Castoldi

CUGLIATE FABIASCO

Angelo Filippini

COCQUIO TREVISAGO

Danilo Centrella

